

C. U.

219/2008

N. ____/____ REG.ORD.SOSP.

N. 00021/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Antonio Maria La Scala in Bari, via Davanzati N. 25;

contro

L'Università degli Studi di Bari in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Prudente, Paolo Squeo, con domicilio eletto presso Gaetano Prudente in Bari, Uff. Leg. Ateneo p.za Umberto 1° n.1; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, con la quale in data 15.10.2007 mediante pubblicazione dei quadri nella bacheca della Scuola, è stata resa nota la non ammissione del ricorrente all'esame finale di specializzazione; di ogni altro atto precedente, seguente e/o connesso a quello impugnato.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Bari;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2008 il consigliere Doris Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente lamenta vizi del procedimento, ed in particolare la invalidità delle delibere del Direttivo della Scuola di Specializzazione del 12 ottobre 2007 perché adottate in assenza del numero legale dei membri;

Considerato che non risulta dagli atti quali siano stati i criteri adottati per l'ammissione degli specializzandi all'esame finale, né se siano stati adottati criteri;

Considerato che non risulta sia stato valutato l'intero corso didattico seguito dal ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie la su indicata istanza cautelare ai fini della ammissione con riserva all'esame finale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Doris Durante, Presidente FF, Estensore

Giuseppina Adamo, Consigliere

Laura Marzano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

16 APR. 2008

II

IL SEGRETARIO

16 APR. 2008

alla presente è stata trasmessa a:

del Sig. ...
Stef. Boni

a norma dell'art. 87 del R.D. 17-8-1907 n. 642 richiamato
dall'art. 19 della l. n. 6-12-1971 n. 1034.



Il Collaboratore di Cancelleria
(*Ins. Domenico ANTONINO*)